

4304

fr

0

26 agosto 2020

Repubblica e Cantone Ticino  
Consiglio di Stato  
Piazza Governo 6  
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
telefono +41 91 814 43 20  
fax +41 91 814 44 35  
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente,  
dei trasporti, dell'energia e delle  
comunicazioni (DATEC)  
3003 Berna

e-mail (pdf e word):  
martin.baumann@bafu.admin.ch

### **Modifica dell'Ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) Procedura di consultazione**

Gentili signore,  
egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolto nella procedura di consultazione in oggetto.  
Al riguardo esponiamo di seguito le nostre osservazioni che integrano i preavvisi formulati dai nostri servizi tecnici.

#### **Art. 1 cpv. 4**

Pur condividendo il principio che gli animali selvatici feriti durante la caccia o in incidenti stradali vanno ricercati e recuperati, facciamo notare che non ci risulta attualmente possibile garantire un tale servizio, considerato che a livello cantonale non abbiamo un numero sufficiente di conduttori muniti di cani da traccia adeguatamente addestrati, i quali oltretutto - non essendo dei professionisti - non possono sempre essere a disposizione. Vanno altresì valutati i costi generati ai Cantoni da questo obbligo, compresa una partecipazione finanziaria da parte della Confederazione. Chiediamo pertanto di rendere meno vincolante la normativa.

#### **Art. 1a**

Il nostro Cantone ha recentemente introdotto l'obbligo per tutti i cacciatori di sottoporsi e superare la prova periodica della precisione di tiro (a palla, rispettivamente a pallini), il cui certificato diverrà un requisito indispensabile per potere ottenere un'Autorizzazione di caccia a partire dalla stagione venatoria 2021 (la pandemia ha purtroppo comportato il rinvio di un anno dell'entrata in vigore di questa disposizione prevista inizialmente nel 2020). A causa della mancanza di un sufficiente numero di piazze di tiro, ci risulta tuttavia impossibile far ripetere annualmente la prova a tutti i cacciatori ticinesi intenzionati a cacciare durante l'anno di riferimento. Nemmeno con il nuovo stand di tiro, la cui costruzione è prevista nei prossimi anni al Monte Ceneri, ciò sarà possibile.

Chiediamo pertanto di prolungare a 2 anni la validità dell'attestato che certifica il superamento della prova della precisione di tiro.

#### **Art. 1b cpv. 1**

I funzionari nominati in qualità di guardacaccia, dopo l'assunzione, vengono adeguatamente formati mediante una scuola interna, sia nell'uso delle armi da fuoco che in relazione alle modalità di uccisione di capi di selvaggina. Non esiste tuttavia uno specifico esame a livello cantonale per guardacaccia, in quanto non ritenuto necessario.

Per questo motivo richiediamo che un guardacaccia venga considerato quale persona esperta nell'uccisione della selvaggina, stralciando la necessità di doversi sottoporre a un esame cantonale.

#### **Art. 1b cpv. 3, 4 e 5**

Siamo favorevoli alla possibilità di utilizzare dei silenziatori in ambito di abbattimenti ordinati dalle autorità, ma contrari al loro utilizzo durante la caccia.

Da una parte, a differenza di quanto affermato nel Rapporto esplicativo, diverrebbe assai più difficile - per non dire spesso impossibile - udire e localizzare la detonazione da parte degli organi di sorveglianza, dall'altra il selvatico avrebbe notevoli difficoltà a capire da dove proviene il colpo, favorendo ulteriormente il cacciatore nei confronti della preda, alla quale dal profilo etico dev'essere concessa una sufficiente probabilità di sfuggire alla cattura.

In merito all'obbligo dell'uso di munizioni monolitiche su artiodattili solleviamo la problematica della caccia nel bosco con l'ausilio di questo tipo di munizioni. È comprovato che l'uso di queste munizioni può causare un maggiore allontanamento della preda dal luogo dello sparo. Questo potrebbe comportare l'aumento di animali feriti e non avendo i mezzi per garantire la ricerca di tutti i capi feriti (vedi art.1 cpv. 4) causerebbe di conseguenza un aumento di animali morti sul territorio.

Inoltre riguardo all'immissione di metalli tossici nell'ambiente attraverso i proiettili, richiediamo venga previsto un periodo di transizione, ad eccezione della caccia acquatica per la quale il divieto d'uso di pallini di piombo è già in vigore.

#### **Art. 4 cpv. 3 lett. b) cifra 2.**

Le informazioni sullo stato di attuazione delle misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili richiede che una consulenza sia stata effettuata in precedenza sull'azienda e che si sia proceduto ad un monitoraggio regolare della messa in atto di tali misure. Essendo la richiesta di consulenza e l'attuazione delle misure su base volontaria, questi dati non sono disponibili.

#### **Art. 4b cpv. 5**

Concordiamo con la condizione che la regolazione di un branco di lupi possa essere accordata solo se viene dimostrato che nell'areale abituale di attività del branco non sussiste un danno causato dagli artiodattili che impedisce la rinnovazione naturale del bosco.

Tuttavia stabilire quale solo vincolo che l'autorizzazione può essere concessa semplicemente se non si rende necessaria l'elaborazione di un piano di prevenzione danni da selvaggina conformemente all'art. 31 OFo, è a nostro avviso insufficiente. Infatti succede spesso che la rinnovazione naturale del bosco sia messa in discussione da densità troppo elevate di ungulati, senza che per forza sia stato elaborato un piano di prevenzione danni da selvaggina per la zona interessata.

Determinante a nostro avviso dovrebbe invece essere un'analisi da parte dell'Autorità forestale che certifichi se il danno da ungulati nell'area interessata mette in pericolo o meno la rinnovazione naturale del bosco.

**Art. 9b cpv. 2 lett. b)**

Chiediamo che venga meglio definito il concetto di regolarità degli attacchi, in particolare il lasso di tempo massimo che può intercorrere tra due sole predazioni per poterle considerare "ripetute".

Maggiore è la distanza temporale tra due predazioni e maggiore è la probabilità che non si tratti dello stesso lupo.

**Art. 10c cpv. 1**

Dato che la messa in atto di misure di protezione è facoltativa, la consulenza deve essere richiesta dall'allevatore. La formulazione, in allineamento con l'Art. 4b cpv. 4, deve essere corretta come segue: "[...] forniscono consulenza alle aziende in pericolo che la richiedono."

**Art. 14a**

Le modifiche proposte sono riconducibili alla volontà di dare maggiore peso al diritto da parte di un proprietario di ristrutturare o di risanare il proprio edificio, permettendo l'allontanamento di specie indesiderate, quale il corvo comune.

Nonostante l'obbligo generale di sostituzione per l'eliminazione dei nidi delle specie minacciate definito dalla Legge sulla protezione della natura (art.18 cpv. 1ter), le conseguenze di tale modifica vanno a ripercuotersi gravemente su tutte le specie prioritarie che nidificano presso gli edifici e per cui una sostituzione confacente del luogo di nidificazione risulterebbe molto problematica (rischio di mancata accettazione delle alternative proposte con conseguente abbandono definitivo del sito o drastica riduzione della colonia). Inoltre, vi sono specie prioritarie sinantropiche non migratrici che utilizzano il luogo di nidificazione anche come rifugio fuori dal periodo riproduttivo.

Una valutazione da parte delle Autorità cantonali competenti sarebbe in questi casi pertanto necessaria ai fini conservativi delle specie.

Chiediamo quindi che la proposta sia precisata con le seguenti aggiunte:

cpv. 2

Per i nidi e i luoghi di cova degli uccelli all'interno o all'esterno degli edifici, nonché per gli uccelli che nidificano in colonie nella regione d'insediamento, **ad esclusione di quelle delle specie definite prioritarie dalla Confederazione o dal Cantone**, il divieto di danneggiamento o di distruzione di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio si applica solo durante la covata di cui al capoverso 1.

Cpv. 3 (nuovo)

**Le situazioni di ristrutturazione e/o risanamento che implicano la distruzione di luoghi di cova di specie prioritarie di cui al cpv. 2 sono soggette ad autorizzazione cantonale.**

**Allegato 2 (Specie animali non indigene la cui importazione e detenzione sono vietate)**

Chiediamo l'inserimento nella lista delle seguenti specie:

- *Callosciurus erythraeus*      Scoiattolo di Pallas
- *Sylvilagus floridanus*      Minilepre

Abbiamo inoltre preso atto con rammarico dell'impossibilità per il Consiglio federale d'inserire lo Smergo maggiore e l'Airone cenerino nella lista delle specie regolabili: ciò impedirà in futuro di gestire in maniera equilibrata le esigenze delle due specie ittiofaghe da una parte e gli interessi dei pescatori dall'altra.

Per concludere facciamo notare come le modifiche proposte attribuiscono maggiori competenze e responsabilità ai Cantoni, già confrontati con ristrettezze sia finanziarie che di personale, oltre a generare un aumento della mole di lavoro.

A livello cantonale assistiamo a un continuo amplificarsi dei problemi legati alla gestione delle specie, sia protette che cacciabili, a fronte di un quadro legale viepiù complesso, per cui la messa in pratica delle disposizioni da parte delle autorità cantonali diventa sempre più complicata.


Confidiamo che le osservazioni formulate nell'ambito di questa consultazione possano permettere di migliorare l'attuale progetto.

Per quel che concerne il testo dell'ordinanza la versione in italiano dovrà essere rivista, perché a volte la traduzione è imprecisa, incomprensibile (Art.10a cpv. 2 lett. b) o indica il contrario del testo in francese (Art. 4b cpv. 6).

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i nostri più cordiali saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Norman Gobbi

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia p.c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet